



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "chinottoneri.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione/Ragione sociale: I.B.G. S.p.A.

Indirizzo sede legale: Piazza Matteotti, 47

Città: 81100 - Caserta

Provincia: CE

Stato: Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Rosario Caputo - Amministratore

Procuratore costituito: Avv. Massimo Cimoli

Tel: 06853361

Fax: 0685831764

E-mail: mcimoli@desimonepartners.com

Codice Fiscale: CMLMSMM60P20I3635

rappresentato e difeso come da procura in atti

(“Ricorrente”)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Denominazione/Ragione sociale: I.T.R. S.a.S.

Indirizzo: Via Robert Graves, 30

Città: 00100 Roma

Provincia: RM

Stato: Italia

Tel: +39067674222

Indirizzo di Posta elettronica: info@chinottoneri.it

(“Resistente”)



Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

chinottoneri.it

Collegio (unipersonale): Avv. Carlo Bruni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 9 Novembre 2016 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*chinottoneri.it*".

2. In pari data il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*chinottoneri.it*".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "*chinottoneri.it*" risultava assegnato alla società I.T.R. S.a.S. Il nome a dominio in questione risultava in status "CHALLENGED".

4. In data 11 Novembre 2016 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione



2.1, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica info@chinottoneri.it come risultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "chinottoneri.it"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link*.

5. In data 17 Novembre 2016 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio chinottoneri.it.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 17 Novembre 2016 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 17 Novembre 2016 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.



6. In data 12 Dicembre 2016 il Resistente faceva pervenire una propria nota difensiva, che si comunicava alle Parti in data 13 Dicembre 2016. Successivamente, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Carlo Bruni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. In data 13 Dicembre 2016 il PSRD comunicava dunque alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "chinottoneri.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA I.B.G. S.p.A.

La Ricorrente dichiara di essere concessionaria per la produzione e distribuzione per il Sud Italia di note marche del settore delle bevande analcoliche, quali Pepsi, Gatorade, Lipton e Looza. Dichiara altresì di aver acquistato nell'anno 2000 dalla precedente titolare Chinotto Neri S.r.l. il relativo *brand*, che dagli Anni Cinquanta identifica la nota bevanda, oggetto di numerose campagne pubblicitarie e di larga diffusione e conoscenza presso il pubblico. All'esito, è stato verificato che attualmente la I.B.G. S.p.A. risulta titolare - tra gli altri - di 13 registrazioni di marchi europei e di 8 registrazioni di marchi nazionali contenenti parzialmente o interamente il segno "*chinottoneri*" incluso nel nome a dominio opposto.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, la Ricorrente afferma che la titolarità di diversi titoli di proprietà industriale validi nel mondo (cfr. doc. 8 fascicolo della Ricorrente) documenta il requisito richiesto dalla citata norma.

Quanto ai motivi per cui il nome a dominio è identico o si può confondere con il marchio della Ricorrente, quest'ultima dichiara che il nome a



dominio opposto oggetto della presente procedura di riassegnazione è identico ai marchi anteriori registrati con riferimento per lo meno alla parte denominativa comparabile con il segno incluso nel nome a dominio, determinandosi una “*inoppugnabile*” confusorietà presso il pubblico.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che il Resistente non ha alcun collegamento con il segno “*chinottoneri*” e con il corrispondente nome a dominio (registrato dal 2000 ma di fatto mai utilizzato) né è mai stato autorizzato all’uso del segno da parte della Ricorrente, né – infine – può vantare alcun diritto o interesse legittimo di altra fonte o natura sul segno incorporato nel nome a dominio “*chinottone-ri.it*”.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma inoltre che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe avvenuta da parte dell’attuale assegnatario in mala fede in quanto – essendo il marchio “*chinottoneri*” un marchio celebre fin dagli Anni Cinquanta – tale requisito è *in re ipsa* e che comunque la registrazione sarebbe avvenuta al solo scopo di impedire alla Ricorrente di provvedere alla corrispondente registrazione del nome a dominio.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *chinottoneri.it* in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE I.T.R. S.A.S.

Nella sua nota, la società I.T.R. s.a.s. afferma di essere un’azienda che dal 1997 è operante nel comparto delle forniture industriali ed in particolare nel settore dell’imbottigliamento. Afferma inoltre la Resistente di essere stata “*fornitrice della Chinottoneri s.r.l. di Capranica (di proprietà della I.B.G.) con fattu-*



ra n 344 del 30.07.2010 e fattura n 436 del 31.07.2010". In merito alla registrazione del nome a dominio, la Resistente dichiara che il nome a dominio chinottoneri sarebbe stato registrato per "creare un blog dedicato agli appassionati e per diffondere la sua storia" (del chinotto, n.d.r.). Ciò anche in considerazione di asseriti rapporti di conoscenza con il Commendatore Pietro Neri, fondatore dell'azienda, il cui decesso nel 2002 avrebbe poi determinato la Resistente a considerare "esaurito il motivo del possesso del dominio" e ad "abbandonare il progetto culturale sopra citato, trascurando il dominio stesso".

La Resistente non svolge alcuna specifica difesa ai sensi dell'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE I.B.G. S.P.A.

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:



- a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "*chinottoneri.it*" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con la famiglia di marchi registrati "CHINOTTONERI" e "CHIN8NERI" la cui esclusiva titolarità la ricorrente ha documentalmente provato depositando i relativi titoli di proprietà industriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

Nel caso all'esame, inoltre, la confondibilità è altresì accentuata dall'identità del nome a dominio con un marchio – quale quello della Ricorrente - che possiede tutte le caratteristiche del c.d. "marchio celebre" o "notorio".

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.



Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fe-



de nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio chinottoneri.it da parte della Resistente è riconducibile alle ipotesi sub lettere (b), (c) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

In primo luogo, non solo deve ritenersi che la notorietà del marchio "Chinottoneri" sia tale da escludere che la Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio chinottoneri.it ignorando l'esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio, ma è la Resistente medesima che afferma nella sua nota difensiva di aver registrato il nome a dominio per una asserita conoscenza con il Commendator Neri e per volontà di creare un *blog* sul chinotto. Le circostanze sopra documentalmente provate inducono poi, senza ombra di dubbio, a ritenere che la Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del noto marchio *chinottoneri* su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo (conoscendone ben prima della registrazione la relativa fama). Così facendo, inoltre, il Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio "*chinottoneri.it*" (di fondamentale importanza per le strategie commerciali *on line* in Italia) integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) e lettera (c) del Regolamento.

Inoltre, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio (mantenimento che dura nel caso dall'anno 2000) implica *per se* mala fede del registrante/assegnatario (cfr. *ex multis* il caso OMPI D2016-0315 *National Hockey League v. Jean Lucas, Domcharme*



Group). D'altra parte ciò risulta acclarato da anni anche da altre decisioni emesse della Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale, se è vero che nel caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (caso n. D2000-0003, di recente richiamato anche nella decisione *Accor, So Luxury HMC v. Youness Itsmail* n. D2015-0287) il *panel* ebbe a chiarire che “il mantenimento in *passive holding* del nome a dominio soddisfa di per sé il requisito della mala fede dell'attuale assegnatario ove (1) il marchio del ricorrente abbia una forte reputazione e sia largamente diffuso e conosciuto; (2) l'attuale assegnatario non abbia fornito alcuna prova di alcun attuale o previsto utilizzo da parte sua del nome a dominio”: requisiti tutti riscontrati da questo Collegio nella presente procedura di riassegnazione.

Il fatto poi che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione da parte della I.T.R. S.a.s. e che tale mancato utilizzo perduri da oltre 16 anni deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio.

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Resistente del dominio contestato “*chinottoneri.it*” sono per sé fatti che impediscono oggettivamente alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni sui propri prodotti all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinati i prodotti che la Ricorrente vorrebbe attivare al di sotto del nome a dominio opposto è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale “.it”.

Anche in questo caso, dunque, può confermarsi quanto già espresso in altre decisioni di codesto PSRD e cioè che appare dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il segno distintivo “*chinottoneri*” nelle forme appropriate e di divulgarlo *in primis*, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.



L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet.

Il mantenimento fin dall'anno 2000 del nome a dominio da parte della Resistente appare poi oggettivamente integrare anche le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (c) del Regolamento, risolvendosi in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità altrui (quella della Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legittimo titolare.

Ancora, infine opportuno segnalare come non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it" - alcun collegamento dimostrabile tra la I.T.R. S.a.S. e il marchio "*chinottoneri*" (né la Resistente lo ha dimostrato) abusivamente utilizzato nel nome a dominio opposto "*chinottoneri.it*".

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.



Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a. prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Questo Collegio ritiene che la Resistente non abbia offerto alcuna prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione né che abbia altrimenti provato alcuno dei requisiti sopra menzionati.

D'altra parte, l'invio della nota non rappresenta – per stessa affermazione della Resistente – una memoria difensiva di replica, avendo la Resistente affermato di non voler opporsi (*rectius*: difendersi) nella procedura di riassegnazione.

Quanto alla buona fede nell'utilizzo del nome a dominio, la stessa deve considerarsi esclusa sia dalle prove contrarie offerte dalla Ricorrente, sia dalla inesistenza di prova positiva che sarebbe stato onere della Resistente allegare, mentre dalla nota dalla stessa depositata emerge il contrario, e cioè che è stato proprio il presupposto della notorietà del marchio “*chinottoneri*” e di Pietro Neri a determinare la I.T.R. S.a.S. alla scelta di procedere alla registrazione del corrispondente nome a dominio, ben sapendo la Resistente (anche in base alla diligenza dovuta come operatore professionale dell'imbottigliamento) che così facendo si sarebbe verificata una appropriazione di un asset di proprietà industriale di esclusiva titolarità della Ricorrente.

Inoltre, è noto che “*riprodurre marchi notori in un nome a dominio veicolando traffico Internet verso un sito web – ancorchè inattivo – non può essere considerato un uso leale o in buona fede del dominio in questione*” (cfr. *Compa-*



gnie Générale des Etablissements Michelin v. Whois privacy protection service, Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua – caso WIPO n. D2016-1999).

E' in ogni caso oggettivo, poi, che la Resistente non sia ovviamente conosciuta come azienda attraverso il nome corrispondente al nome a dominio registrato. Né può costituire a tali fini valido collegamento il fatto di avere emesso due fatture nel 2010 alla Chinotto Neri S.r.l.

Infine la Resistente non ha offerto a questo Collegio alcuna prova che del nome a dominio "chinottoneri.it" stia facendo un legittimo uso, sia pure non commerciale, senza l'intento di violare il marchi registrati della Ricorrente: lo stesso progetto del *blog*, interrotto asseritamente per la morte di Pietro Neri, apparirebbe comunque dopo anni dalla registrazione (nel 2000) ancora del tutto irrealizzato.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla I.B.G. S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*chinottoneri.it*".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle *Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it"*.

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.



Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 27 Dicembre 2016

Avv. Carlo Bruni